

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1272-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con Atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla Conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — I due Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario applicabili, rispettivamente, ai « conflitti armati internazionali » e a quelli « non internazionali » che sono al nostro esame, appartengono alle intese volte ad umanizzare la guerra ed a ridurre la brutalità. Si muovono nella scia della dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, in cui venne proclamato che l'unico obiettivo legittimo che gli Stati possono perseguire in guerra è quello di indebolire le forze militari nemiche e che è contrario alle leggi umanitarie l'impiego di armi che inutilmente aggravino le sofferenze delle persone, siano esse militari o civili.

Ripetutamente poi si sono elaborate convenzioni sul diritto umanitario in caso di guerra, tra cui quelle dell'Aja del 1899 e 1907 che proibiscono l'uso di alcuni tipi di armi particolarmente odiose, ed il Protocollo di Ginevra del 1925, che impedisce l'uso in guerra di armi chimiche.

Purtroppo, nonostante gli accordi, tutti conosciamo gli orrori della ultima guerra mondiale; proprio a seguito di questa, si sentì il bisogno di stipulare, nel 1949, a Ginevra, quattro nuove convenzioni, rispettivamente per:

a) il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati appartenenti alle forze armate terrestri;

b) il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi appartenenti a forze armate sul mare;

c) il trattamento dei prigionieri di guerra;

d) la protezione dei civili in tempo di guerra.

Questi accordi riguardavano esclusivamente conflitti di tipo tradizionale, condotti tra eserciti regolari appartenenti a Stati diversi e non disciplinavano la protezione dei civili, soprattutto in caso di bombardamenti, nè i conflitti « non internazionali ».

I Protocolli al nostro esame, pertanto, sono addizionali alle Convenzioni sopra citate.

Il I Protocollo si basa sul principio generale che, in ogni conflitto armato, il diritto delle Parti di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato e che è proibito l'impiego di armi, proiettili, materiali e metodi di guerra tali da causare sofferenze superflue. Esso estende le norme tradizionali riguardanti il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni civili con particolare attenzione agli attacchi indiscriminati con bombardamenti, e proibisce che si utilizzino movimenti di popolazioni civili per porre al riparo da attacchi gli obiettivi militari. Viene anche proibita la rappresaglia contro le popolazioni civili, la distruzione di derrate alimentari, raccolti, bestiame, riserve d'acqua potabile. Una speciale protezione è per le dighe e centrali nucleari per evitare che un attacco contro di esse possa provocare perdite gravi alla popolazione civile.

Misure precauzionali vengono previste per risparmiare la popolazione e beni civili durante operazioni militari; sono proibiti attacchi contro località non difese, dichiarate tali dalle competenti autorità di una delle Parti in conflitto.

Un importante capitolo del Protocollo è dedicato alla protezione civile, intesa come assolvimento di compiti umanitari durante ostilità e calamità; la sezione II del Protocollo riguarda i soccorsi alle popolazioni, comprese quelle dei territori occupati, e la protezione del personale che partecipa alle azioni di soccorso.

La sezione III contiene disposizioni assolute di carattere umanitario, in particolare a favore delle donne e dei ragazzi, e prevede misure di protezione per i giornalisti.

Al Protocollo sono allegate disposizioni per la identificazione del personale sanitario e religioso, di quello addetto alla pro-

tezione civile, dei giornalisti che operino in missioni pericolose.

Il II Protocollo applica le disposizioni contenute nel I a tutti i conflitti armati non internazionali cui non sono equiparate le situazioni di tensione interna; sono insomma le lotte di liberazione dei vari paesi, gli atti di guerriglia.

Il Protocollo prevede l'estensione di un trattamento umanitario a tutte indistintamente le persone coinvolte in siffatti conflitti, la cura dei malati, feriti e naufraghi, nonché — analogamente al I Protocollo — la protezione dei civili dai pericoli derivanti dalle operazioni militari.

* * *

L'Italia ha firmato i due protocolli nel 1977; oggi, sulla base di ampie consultazioni compiute in ambito NATO, il Governo, all'atto di deposito della ratifica, intende presentare talune dichiarazioni interpretative, la più importante delle quali concerne il fatto che il primo dei protocolli riguarda esclusivamente le armi convenzionali; l'interpretazione limitativa appare opportuna, giacchè quando si parla di armi nucleari muta lo stesso concetto di guerra al quale si sovrappone quello della distruzione.

Alla lettura, gli ampi documenti in esame, alla luce delle notizie dei conflitti armati del passato e di quelli presenti in tan-

te parti del mondo, somigliano più ad un elenco di buone intenzioni che non ad una vera previsione di fatti; essi sono importanti, però, sotto il profilo della scelta di alcuni principi ed è un fatto rilevante che siano stati firmati da molti Stati africani e del Terzo Mondo in genere, dove ancora tanti conflitti disumani si registrano. E perciò se ne ritiene opportuna l'approvazione, anche per un richiamo alla possibile umanizzazione dei conflitti armati.

L'Italia, una volta ratificati i Protocolli, dovrà cercare di adoperarsi per garantire ad essi la più ampia adesione a cominciare dai Paesi CEE, visto che fra questi solamente la Francia li ha sottoscritti, e solo per una parte. Non si può tacere, peraltro, il disappunto per il fatto che le grandi potenze (USA e URSS) non hanno sottoscritto questi Protocolli. Comunque, l'impegno del nostro Paese a continuare in ogni direzione la sua missione di pace e di civiltà viene con questo atto confermata: esso dovrà adoperarsi, con la presenza e la sollecitazione, in tutte le sedi dove il problema degli armamenti viene discusso e, soprattutto, perchè agli accordi si dia applicazione.

Con questo spirito, e per questi motivi, la Commissione affari esteri alla unanimità raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica dei Protocolli in esame.

MARTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

16 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con Atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla Conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanita-

rio applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95 del I Protocollo e dall'articolo 23 del II Protocollo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.